



Premessa

Tre sono i punti indiscutibili sui quali possiamo ricostruire le vicende storico-economiche dell'antico Comune di Casotto, originariamente chiamato Tuffer, oggi frazione di Pedemonte, in Provincia di Vicenza:

1 l'accertato ordinamento comunale acquisito dal configurarsi dell'abitato e protrattosi fino al 1940, allorché per una legge fascista tutti gli abitati minori d'Italia dovevano essere aggregati al Comune maggiore più prossimo, per il noto principio dell'accentramento amministrativo proprio di quell'epoca¹;

2 l'appartenenza dell'antico Comune di Casotto alla Giurisdizione di Caldonazzo, legame rimasto tale fino allo sgretolamento della compagine, avvenuto - come vedremo - nei primi decenni dell'Ottocento;

3 la documentata presenza all'inizio dell'Ottocento di un Regolano, di nome Simone Longhi, dimostrazione inequivocabile del perpetuarsi in loco di antiche forme regoliere di autogoverno, usuali anche agli altri centri giurisdizionali².

Ma al di là dei punti base testé enunciati, il fatto stesso che nel Comune prima, nella frazione di Casotto oggi, sia stata legalizzata la realtà di un diritto di natura pubblica qual è l'Uso Civico su terreni di proprietà, originariamente collettiva, a favore della popolazione residente, dimostra, come vedremo, il coagularsi in loco di diritti consuetudinari, di usi e costumanze interne, piattaforma su cui si concretizzerà in seguito l'aspetto odierno del privilegio comunale.

¹ Con tale sistema, ad esempio, il Comune di Calceranica, indipendente dal 1864, con R.D. 29 novembre 1928, nr. 1975, veniva aggregato (insieme con Centa) al Comune di Caldonazzo, ma veniva ricostituito in seguito in Comune autonomo con D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 marzo 1947 nr. 314. Cfr. A. Casetti, *Guida, ecc.*, (1961), pag. 124.

² Una notizia dovuta allo speziale Gio. Batta Graziadei di Caldonazzo, riporta: *Specifiche degli aggravi della Comunità di Caldonazzo estesa nella lite che la Giurisdizione (quindi anche Casotto) ha promosso contro l'Ecc. Famiglia Trapp. La quale copia esisteva nell'anno 1807 in mano del Signor Simon Longhi, Regolano di Casotto* - L. Brida, *Il decennio, ecc.*, (1990), pag. 434.



Il Comune e la Regola

L'imbarazzo dello storico nel ricercare gli elementi fondamentali per l'organica ricostruzione comunitaria o "*regolanare*" - *l'antico Regolario* - di un sito, è la mancanza di documentazione originale. Per Casotto, come abbiamo visto, lo scoglio viene superato dall'evento più generale: l'appartenenza del Comune alla compagine giurisdizionale di Caldonazzo, a quella stretta unione - in altre parole - con gli altri paesi trentini per i quali valevano norme, disposizioni e leggi equivalenti per tutti.

Problematico è stabilire una data "d'impianto" del primitivo "*maso*"³, caratteristico assetto abitativo riscontrabile anche in altri Comuni locali, come Lavarone e Centa: ma non andremmo distanti dal vero se accettassimo il Quattrocento come secolo di formazione del nucleo remoto, in contemporaneo (o poco lontano) inizio dei limitrofi abitati e dei sovrastanti masi lusernati, di cui testimonianze documentate accertano la radicata presenza già in quest'epoca.⁴

L'ordinamento "*regolanare*", proprio dei nostri Comuni, laddove il termine "*Regola*" designava lo stesso territorio di pertinenza, traeva dal suo formulario anche la norma (fondamentale) della convocazione annuale alla data prefissata⁵ della seconda domenica di marzo, dell'assemblea dei capifamiglia "*Regola Granda*".

³ Casa rurale con potere (*mansum*): è un istituto medievale, un'unità dal punto di vista tributario e militare, perché doveva partecipare personalmente all'esercito colui che possedeva tre masi e chi ne possedeva meno si collegava ad altri. I masi erano la base su cui poggiava l'economia rurale di montagna.

⁴ L. Brida, *Capitani e Vicari. ecc.*, (1974), pag. 266.

⁵ La Regola, secondo lo "Statuto della Giurisdizione di Caldonazzo" conservato nell'archivio storico della famiglia Trapp in Caldonazzo, veniva preannunziata la prima domenica di marzo e convocata la domenica successiva; più tardi sarà tenuta il 25 aprile.



Statuto della Giurisdizione di Caldonazzo
(redatto da Giorgio Bürrn di Caldonazzo nel 1564)

Lo Statuto, composto di 150 pagine, è così diviso :

Indice delle cose civili	126 capitoli
Indice delle cose criminali	69 capitoli
Ordinazioni regolari	54 capitoli
Altro	



Regola di Casotto

Nel corso assembleare, all'interno delle rispettive Comunità, venivano eletti, come espressione giuridica propria del particolarismo medioevale, i maggiorenti del paese: il sindaco, il secondo sindaco, il regolano e dodici giurati, i *"boni Viri"*, i buoni uomini della *Regola*; vi era anche l'assemblea minore o *"Regola Piccola"*, convocata in qualsiasi momento dell'anno per esigenze impellenti.

Comune ai due modelli di riunione, rimaneva l'emanazione preminente di disposizioni particolari che potevano esternarsi oralmente (nel qual caso esse venivano tramandate di generazione in generazione, probabile circostanza a Casotto), oppure mediante le *"Carte di Regola"*.

Il più antico documento *"Carte di Regola"*, risale al 6 maggio 1260, quando i "periti" indicano fin dove giunga il territorio della Giurisdizione e così il Sac. Giuseppe Gasperetti, nella sua opera storica, riporta: *«...e questo dissero e udirono dire (i periti) fino dai tempi antichi che quelli da Caldonazzo e quelli dipendenti dalla sua Regola pascolarono (in detti luoghi), cespugliarono, tagliarono fieno, raccolsero foglie, ecc, ...»*

Le *"Carte di Regola"* sono atti autonomi delle Regole, con presenze linguistiche fortemente caratterizzate da elementi dialettali e con l'apparato dei connotati pubblicitici che, pur con una impostazione priva di organicità e sistematicità, si manifestavano sottoforma di *"Codici agrari esclusivi"* come lo *"Jus Prothomiseos"* che assicurava ai *"Vicini"* il diritto di prelazione .

Essendo, però, tali corpi di leggi locali emanazione normativa delle Regole, Casotto come gli altri centri della Giurisdizione, dipendente da una autorità superiore, per acquistare validità dovevano sottostare all'approvazione del Principe vescovo di Trento, feudatario dell'Impero, non - come altri credono - del dinasta di Caldonazzo, suo vassallo; solo il Principe vescovo aveva facoltà di rendere esecutive le norme emanate nelle assemblee regoliere dei Comuni della Giurisdizione, conferendo loro legittimità, relativamente al possesso comune e, più in generale, all'organizzazione delle stesse comunità, dichiarandole in tal modo conformi al Diritto, alle Leggi e alle discipline vigenti in quel momento.



Regola di Casotto

Da tali *Carte di Regola* emergevano anche le singole sfere di competenza degli eletti:

- il “*sindaco*”, quale procuratore legale e avvocato difensore del Comune;
- il “*regolano*”, cui spettava il compito di tutela dell’uso collettivo dei beni comuni, la difesa della proprietà detenuta comunitariamente, costituita dai boschi e dai pascoli, ricorrendo - se necessario - all’imposizione del “*gazo*”, termine di origine longobarda (VI - VII sec.), diffuso quale toponimo a Caldonazzo e nell’intera area trentina dell’antico ducato, quale vincolo comunale di salvaguardia di particolari specie arboree usate “*pro comodo et utilitate*”⁶: in agricoltura, nell’edilizia, nell’ambito domestico. Incarico del regolano era anche quello del controllo degli altri funzionari comunali, di provvedere alla viabilità, alla pulizia delle strade, ai corsi d’acqua. ecc.

Una delle figure elettive di spicco era senza dubbio quella del “*Saltàro*”, la cui denominazione precipua ci riporta alla voce latina *sultus*, monti selvosi, termine che a Casotto si è oscurato, preferendo ad esso la dizione moderna di guardiaboschi. In tale veste e in base ad un editto promosso dall’Ufficio Vicariale di Caldonazzo in data 11 maggio 1766 esteso a tutti i Comuni giurisdizionali, il guardiaboschi era tenuto a sovrintendere alla caccia, argomento ricco di curiosità e d’attrattiva.

Come preambolo ai vari paragrafi, il dinasta ricordava agli amministrati “*l’antico osservato costume*” - delle regalie o primizie, basato sulla concezione secondo cui il feudatario, in quanto signore e padrone della giurisdizione, aveva diritto anche sui nati degli animali, quindi ancor più sulla libera selvaggina, particolarmente abbondante e variata.

Lo scritto passava in rassegna le specie soggette - a preferenza di questa Magnifica Corte - facendo capire che ogni capo presentato, a differenza di prima, sarebbe stato posto al prezzo, cioè retribuito, secondo la qualità e il genere dell’animale: *Orso* od *Orsa*, *Cervo* o *Cerva*, *Capra* o *Capro selvatico*, *Lupo* o *Lupa*, *Volpe*, *Martorello* o *Martorella*, *Lotria*, *Tasso*, *Lepre*, *Schiratto*, *Ghirro*, *Marmotta*, *Istrice* ossia *Rizzo*.

⁶ L. Brida, G. Mastrelli Anzilotti, *I nomi, ecc.*, (1981) pag. 129 nr. 401; pag. 130 nr. 402.



Regola di Casotto

I metodi di cattura erano regolati da precisi disposti legali, una sorta di disciplinare ecologico ante litteram, anche se dovizia e selezione animale erano stupendamente equilibrate. Nessuno poteva cacciare nella Giurisdizione senza la prescritta licenza di porto d'arma - l'*Archebuggio* - da richiedere presso l'Ufficio Vicariale e da questo rilasciata dopo attento esame solo a persone incensurate e di provata esperienza venatoria: si eliminavano, in tal modo, forme di bracconaggio e di possibile utilizzo dell'arma per altri scopi; allorché il cacciatore programmava una battuta in altro Comune della Giurisdizione, doveva premunirsi del "*passaporto di caccia*" documento soggetto a doppia tassazione, in favore di quello di residenza e di quello visitato. In tutti i casi l'uomo doveva cacciare da solo, a diretto contatto della preda: non gli era concesso di - *andare alla caccia con sorta alcuna di cani, né con brachi, nemeno così detti da ferma.*

Una multa di cento Talleri (!) era estesa ad ogni tipo di - *instromento per pigliare il selvatico et ucellame* - che non rientrasse nelle disposizioni in materia, quale - *il tendere lacci sia a ramo che a terra et nemeno trapole* - d'alcun genere. Non ci è dato di conoscere la data di inizio della stagione venatoria, verosimilmente collegata alla vita campestre e compresa dopo la raccolta dei frutti autunnali e l'apparizione della prima neve: lo fa intendere un altro disposto legale con cui - *volendo porre rimedio a que' disordini et abusi nati et che nasser puonno* - si vietava drasticamente di - *andare alla caccia delle lepri et selvatici dietro le pedate di quelli sulla neve* - prevedendo una falcidia indiscriminata della selvaggina - *cosa che veramente tende alla distruzione di quella* -: un pronostico. purtroppo, azzeccato in pieno.

Su un piano più generale, dunque, le *Carte di Regola*, di cui abbiamo voluto fornire qualche esempio, costituivano una delle forme più tipiche del documento medioevale e tendevano anche a sottolineare la ufficialità e l'obbligatorietà delle norme deliberate all'interno dei singoli paesi: ordinanze autonome, proprie di una democrazia diretta e legittimate in sede vescovile via via instradatesi, infittitesi e addensatesi in quel basamento di usi e costumanze di Regole, appunto, e di prescrizioni.

Frammento tratto da un manoscritto di Luciano Brida

